

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. (omissis)

tra

MUTUATARI

- attori -

contro

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI:

L'avv. per parti attrici: *"Piaccia al Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare: in via principale:*

1) *accertare e dichiarare che la clausola contenuta nel contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 38 e 55. del D. L.gs. n. 385.1993 stipulato dalle parti in data 21.3.1997, relativa alle modalità di determinazione del saggio degli interessi è nulla e/o annullabile e/o inefficace e, in ogni caso, inopponibile ai ricorrenti per le causali espone in narrativa e/o per le diverse ragioni ritenute;*

2) *accertare e dichiarare che i ricorrenti in applicazione della clausola suddetta hanno corrisposto alla banca interessi per una somma non inferiore ad €. 75.000,00= e/o nella diversa misura emergente in corso di causa;*

3) *per l'effetto, anche in parziale accoglimento delle domande di accertamento svolte, condannare il persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire ai signori le somme indebitamente percepite nella misura indicata e/o in quella emergente in corso di causa, oltre interessi legali annualmente capitalizzati e rivalutazione monetaria decorrenti dai singoli pagamenti al saldo effettivo e/o nella diversa misura ritenuta; in via subordinata: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti in virtù della clausola contenuta nel contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 38 e 55. del D.L.gs. n. 385.1993 stipulato dalle parti in data 21.3.1997 relativa alle modalità di determinazione del saggio degli interessi corrispettivi e/o moratori convenzionali hanno corrisposto interessi usurari nei periodi indicati nella narrativa del presente ricorso e/o nei diversi periodi emergenti in corso di causa per una somma non inferiore ad € 75.000,00= o nella diversa misura emergente in corso di causa; 2) per l'effetto condannare la Banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire ai signori le somme indebitamente percepite nella misura indicata e/o in quella emergente in corso di causa oltre interessi legali annualmente capitalizzati e rivalutazione monetaria decorrenti dai singoli pagamenti al saldo effettivo e/o nella diversa misura ritenuta; in ogni caso: 3) accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla banca è illecita e/o illegittima e/o in ogni caso contraria ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede;*

Sentenza, Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, 10 marzo 2016

4) per l'effetto, condannare la Banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire ai ricorrenti i danni dagli stessi patiti e patendi nella misura determinata in corso di causa e liquidata dall'Ill.mo Signor Giudice adito sulla scorta delle oggettive risultanze o, in ogni caso, in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dovuto al saldo effettivo; 5) con vittoria di spese, oneri di assistenza legale, I.V.A. e C.P.A. di legge comprese".

Gli avv. (omissis) e (omissis) per parte convenuta: "Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: nel merito, respingere le domande attoree tutte, in quanto improcedibili, inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atti; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ove fosse dichiarata la nullità per indeterminatezza della clausola de qua, applicare in via sostitutiva il saggio di interesse di cui all'art. 117, settimo comma, D.Lgs. n. 385.1993 (Testo Unico Bancario); nonché, ove fosse accertato il superamento del tasso soglia in relazione ad alcune rate, procedere al ricalcolo delle somme per cui è causa, sostituendo ai tassi applicati dalla banca il Tasso Soglia di cui alla L. n. 108.1996; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., gli attori convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona la Banca indicando quanto segue: in data 21.3.1997 avevano concluso con la Banca contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria ex art. 38 e ss. D.Lgs. n. 385.1993 con dazione dell'importo di € 160.000.000= che si erano impegnati a restituire in n. 180 rate mensili consecutive posticipate in linea capitale, interessi ed accessori, calcolati al tasso mensile ottenuto dividendo per dodici il tasso nominale annuo inizialmente stabilito per la prima rata nella misura del 9,75%, mentre per le rate successive sarebbero state determinati facendo riferimento al "prime rate del banco protempore vigente"; il contratto prevedeva inoltre che gli eventuali interessi di mora sarebbero stati calcolati con una maggiorazione di 2 punti; avevano interamente restituito il capitale e provveduto al pagamento a titolo di interessi di un importo non inferiore a € 75.000,00=; la Banca era stata poi fusa per incorporazione in (omissis) e il tasso concordato non era oggettivamente determinato o determinabile essendo stato ancorato al prime rate della Banca e potendo da questa essere modificato unilateralmente ed inoltre detta clausola doveva essere ritenuta vessatoria ed in violazione dell'art. 33 comma 2 lett. M) del D.Lgs n. 206.2005 e, pertanto, nulla, con conseguente non debenza di alcun interesse in base al disposto dell'art. 1815 c.c.; inoltre, anche gli interessi moratori dovevano essere ricompresi ai fini della valutazione del superamento del tasso di usura.

Chiedevano, pertanto, accertarsi la nullità della clausola relativa alle modalità di determinazione dei tassi di interesse, quantificarsi gli importi da loro versati in eccedenza all'istituto bancario e condannarsi lo stesso alla restituzione di tali importi.

Si costituiva in giudizio la Banca, quale incorporante dell'(omissis) che contestava le avversarie argomentazioni; eccepiva la prescrizione in relazione agli importi versati dai ricorrenti prima del 30.9.2008; nel merito rilevava che il tasso di interesse era stato determinato con riferimento a parametri esterni, statistici, periodicamente rilevabili su scala nazionale ed accessibili alla clientela (sia con riferimento al criterio del prime rate che a quello successivamente utilizzato); negava la vessatorietà di tale clausola con riferimento all'art. 36 del D.Lgs. n. 206.2005, neppure applicabile al caso concreto; negava infine il superamento del tasso di usura anche tenuto conto che gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo del T.E.G..

Concludeva, pertanto, per la reiezione dell'opposizione o, in subordine, chiedeva eventualmente sostituirsi al tasso concordato quello di cui alla L. n. 108.1996.

Il Giudicante, ritenuto che il giudizio, per la sua natura e per le questioni trattate, non potesse essere trattato con il rito sommario, disponeva la conversione in quello ordinario concedendo a parte convenuta termine per deposito di memoria integrativa.

Sentenza, Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, 10 marzo 2016

Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 7.8.2014, il Giudice disponeva procedersi a C.T.U. contabile nominando perito il dr. (omissis).

All'esito della C.T.U. con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 12.6.2015 il Giudicante rinviava per assegnazione della causa a sentenza.

All'udienza del 9.10.2015 la causa veniva assegnata a decisione con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze sollevate dagli attori in ordine alle modalità di gestione poste in essere dalla Banca, poi incorporato nell'(omissis) relativamente al contratto di mutuo fondiaria da loro stipulato in 21.3.1997, attengono, da un lato, alla mancata preventiva determinazione di un tasso concordato ancorato a criterio oggettivo (tale non potendo risultare, secondo la loro impostazione, il riferimento al prime rate della banca potendo da questa essere modificato unilateralmente) con conseguente vessatorietà di detta clausola intervenuta in violazione dell'art. 33 comma 2 lett. M) del D.Lgs. n. 206.2005 e, dall'altro, all'intervenuto superamento del tasso soglia (eventualmente tenendo conto nel conteggio degli interessi versati anche degli importi previsti a titolo di interessi moratori) con conseguente configurabilità dell'usura cosiddetta sopravvenuta.

Quanto all'eccezione di mancata preventiva determinazione di un tasso concordato ancorato a criterio oggettivo, in primo luogo, va osservato che nessun richiamo può essere effettuato al D.Lgs. n. 206.2005 (cosiddetto Codice del Consumo) entrato in vigore molti anni dopo rispetto alla pattuizione intervenuta tra le parti nel 1997 ed al quale non può essere conferito valore retroattivo.

Ciò premesso, peraltro, il tasso variabile pattuito era determinabile quantomeno *per relationem*; più in dettaglio il contratto di mutuo intervenuto prevedeva, un tasso di interesse iniziale pari a 9,75% con previsione di successiva rimodulazione sulla base del c.d. Prime Rate e un tasso di mora pari al tasso base maggiorato del 2,00%.

Rappresenta principio più volte affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui ai fini della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1284 c.c. è sufficiente che il tasso concretamente applicato sia determinato *per relationem* rinviando a criteri esterni al documento contrattuale, purchè oggettivamente individuabili, risultando legittimo il riferimento ad un criterio di individuazione degli interessi extralegali ancorato a dati sufficientemente certi e obiettivamente rilevabili (ex pluribus Cass. n. 7627.1997; Cass. n. 9080.2002; Cass. n. 22898.2005; Cass. n. 266.2006; Cass. n. 2072.2013).

In relazione poi al caso concreto ritiene Giudicante che il richiamo al Prime rate della Banca ben potesse consentire di determinare con certezza l'entità del tasso da applicare al mutuo, non essendo esso calcolato sulla base di criteri discrezionali o determinazioni unilaterali della stessa, ma in relazione al prime rate dell'A.B.I., indice che rappresenta il tasso nominale usualmente praticato dal sistema bancario alla clientela primaria (in tal senso d'altra parte il C.T.U. nella redazione del proprio elaborato peritale non ha riscontrato alcuna difficoltà nell'individuazione del tasso pattuito e/o degli interesse applicati).

Inoltre, successivamente al venir meno dei prime rate A.B.I., l'istituto bancario ha continuato ad applicare il medesimo saggio di interesse, senza che siano intervenute modifiche allo stesso.

Ciò premesso, nel merito, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del superamento della soglia dell'usura va osservato quanto segue.

In prima battuta ritiene il Giudicante ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia non possa essere effettuata la sommatoria tra gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e quelle moratori.

In ordine alla tesi favorevole all'imputazione degli interessi di mora al fine della determinazione del tasso di interesse usurario, occorre richiamare i dati normativi, ovvero, la L. n. 108.1996 che prevede che *"(...) per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (...)"* e la L. n. 24.2001 di interpretazione autentica della L. n. 108.1996 che indica che *"(...)"*.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Peraltro va sottolineato come interessi corrispettivi e moratori non siano valori omogenei e, quindi, cumulabili alla luce della loro rispettiva diversa funzione ed applicazione: il tasso corrispettivo, invero, si applica all'intero capitale mutuato mentre quello moratorio si calcola sulle sole somme impagate: se, dunque, anche gli interessi moratori, di per sé, possono essere usurari (qualora singolarmente considerati, superino il tasso soglia), tuttavia per la sopra diversa richiamata funzione rispetto a quelli convenzionali non possono essere tra loro cumulati ai fini della verifica dell'usurarietà.

Sul punto, da un lato, è stata anche sostenuta la tesi dell'estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori, supportata da seri argomenti letterali e sistematici, posto che la figura tipica dell'usura è quella disegnata dall'art. 644 c.p., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso *"in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità"*, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi e che, una conferma di ciò, può essere ricavata anche dall'art. 19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del T.A.E.G. eventuali penali per inadempimento.

Peraltro, la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha operato la diversa ricostruzione che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori: a tale proposito è stato ritenuto decisivo il riferimento operato dall'art. 1 del D.L. n. 394.2000 agli interessi *"convenuti a qualunque titolo"*, ciò che consente di considerare ricompresi nell'ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.

Ed invero sin dalla sentenza della Suprema Corte n. 5286.2000 la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non vi è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (ex pluribus Cass. n. 14899.2000, Cass. n. 8442.2002, Cass. n. 5324.2003, Cass. n. 10032.2004, Cass. n. 9532.2010, Cass. n. 11632.2010 e, da ultimo, Cass. n. 350.2013).

Ritenuto, quindi che la valutazione sulla non usurarietà va effettuata sia sugli interessi corrispettivi che su quelli moratori, va peraltro chiarito che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie sopra indicate, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito.

In particolare il riferimento operato dalla Suprema Corte con la propria sentenza n. (omissis) alla *"(...) determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora (...)"*, intende

Sentenza, Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, 10 marzo 2016

semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori: in sostanza, è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio concretamente applicati, ma risulta irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza dell'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario (in tal senso la giurisprudenza di merito dopo alcune oscillazioni nel periodo immediatamente successivo alla richiamata Cass. n. 350.2013, ha decisamente aderito a detta impostazione; tra le molte: Tribunale di Milano 28.1.2014; Tribunale di Napoli 18.4.2014; Tribunale di Roma 16.9.2014, Tribunale di Cremona 30.10.2014; Tribunale di Rimini 6.2.2015, Tribunale di Bologna 17.2.2015, Tribunale di Padova 10.3.2015; Tribunale di Verona 23.4.2015, Tribunale di Roma 22.6.2015).

A tale proposito nelle sopra indicate decisioni è stato precisato che la richiamata sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte ha semplicemente affermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente e che la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, avendo il tasso di mora una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, con la conseguenza che la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

In forza di quanto esposto, nel presente caso, non possono essere in alcun modo applicabili i conteggi effettuati dal C.T.U. che hanno preso in considerazione l'ipotesi di sommatoria, ai fini del superamento del tasso di usura, delle due diverse tipologie di interessi.

Ciò premesso quanto alla valutazione dell'intervenuto superamento o meno del tasso soglia con riferimento agli interessi convenzionali concordati va evidenziato quanto segue.

Dalle risultanze della C.T.U. è pacificamente emerso (fatto peraltro non contestato neppure dagli attori che hanno sostenuto la tesi della c.d. "usura sopravvenuta") che al momento della stipula del contratto di mutuo, intervenuta nel marzo 1997, venne concordato tra le parti un tasso che era all'epoca certamente al di sotto del tasso soglia.

In tema di configurabilità di usura c.d. sopravvenuta (determinata dall'intervenuta modificazione, in base alle condizioni negoziali concordate in riferimento alla modifica del limite soglia dipendente da quelle di mercato) si sono contrapposte due differenti impostazioni.

Da un lato è stato sostenuto che solo il mutuo stipulato a tasso fisso è finalizzato a evitare l'alea della variazione dei tassi e che solo in presenza di una tale regola non è possibile procedere ad una modifica della situazione in ordine all'interesse applicabile; in sostanza la parte ha la possibilità di scegliere in modo predeterminato se pagare a titolo di interesse un importo fisso ovvero ancorare detto pagamento alle condizioni generali di mercato (o comunque a criteri in precedenza individuati ma non immutabili) che potrebbero comportare una diminuzione ma anche un incremento della somma periodicamente dovuta a titolo di interesse: il tasso fisso rappresenta una maggiore garanzia contro possibili mutamenti del mercato che potrebbero andare ad incidere sugli interessi da versare anche con superamento rispetto al tasso soglia (usura sopravvenuta).

In forza di detta impostazione è stato, quindi, affermato che il contratto non usurario all'origine resta insensibile alle successive variazioni, non essendo mai configurabile l'usura sopravvenuta, dovendo essere valutata l'usura solo al momento della pattuizione: infatti, come indicato, i tassi soglia non rappresentano il limite massimo applicabile in ogni momento del rapporto, ma nel momento dell'accordo, essendo fisiologico che poi vi possano esser variazioni e i vari tassi soglia che vengono a essere oggettivamente determinati non possono sostituire ex art. 1419 comma 2 e ex art.

Sentenza, Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, 10 marzo 2016

1319 C.C. il tasso contrattuale nel momento in cui questo superi la soglia (in tale senso ex pluribus Cass. n. 4872.2001; Cass. n. 5324.2003; Cass. n. 19698.2008; Cass. n. 8138.2009; Cass. n. 11632.2010; Cass. n. 25182.2010).

Dall'altro peraltro, la stessa Suprema Corte ha altresì poi indicato, seguendo un'impostazione del tutto differente, che i principi di solidarietà e di buona fede contrattuale impongono di considerare le variazioni di tasso del mercato in corso di rapporto, specie laddove il tasso pattuito superi quello soglia previsto in un certo momento precisando che *"(...) è ormai riconosciuto il ruolo centrale della buona fede nella moralizzazione dei rapporti contrattuali ovvero nel dotare tali rapporti della flessibilità necessaria ad incorporare i valori etici dell'ordinamento giuridico (...); avveratosi lo scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato non corrisponde al principio di solidarietà il non chiamare il prenditore a partecipare del vantaggio economico conseguente; ciò è congruente con il meccanismo complessivo del moderno sistema di contrasto dell'usura il quale contempla un tasso medio di mercato verosimilmente corrispondente al tasso di provvista del prestatore, ed un tasso soglia (...), sicché nel piuttosto ampio margine di differenza tra il tasso medio ed il tasso soglia vi è spazio per trasferire al prenditore i vantaggi derivanti dalla discesa dei tassi senza grave sacrificio del prestatore, con ciò concretizzando anche le finalità calmieratrici insite in qualsiasi sistema di contrasto dell'usura; in questo contesto, il ricorso al principio di buona fede appare il rimedio più congruo al fine di trasferire all'interno di una rapporto di durata poliennale i vantaggi economici derivanti da una discesa dei tassi di mercato senza alterare in modo eccessivo l'equilibrio contrattuale, ma armonizzandolo con la funzione equilibratrice propria di un sistema giuridico assiologicamente orientato"* (Cass. n. 602.2013; Cass. n. 6032013, riferite in ogni caso a rapporti negoziali insorti prima della legge Bancaria del 1996).

Peraltro in forza di detta impostazione, la conseguenza sarebbe non quella di affermare, anche in presenza di rilevata usura in relazione ad alcuni periodi di vigenza del rapporto negoziale, l'insussistenza del diritto dell'istituto bancario ad ottenere la corresponsione del pagamento degli interessi concordati per la sua intera durata o quantomeno nei trimestri di superamento del tasso soglia, ma semmai di sostituire all'interesse convenzionale quello legale determinato dai singoli D.M.

Tale orientamento della Suprema Corte (che ha avuto rilevanti riflessi anche nelle decisioni della giurisprudenza di merito) sembra tuttavia, essere poi stato abbandonato da successive pronunce sempre della Cassazione con le quali è stato nuovamente affermato che al fine di stabilire se il tasso d'interesse praticato superi il tasso soglia è necessario verificarne l'ammontare al momento della stipulazione del contratto e non al momento del pagamento con conseguente impossibilità di configurabilità della c.d. usura sopravvenuta (Cass. penale n. 8353.2013; Cass. n. 21885.2013; Cass. n. 3968.2014).

Ciò premesso, nel presente caso il C.T.U. dr. (omissis) le cui valutazioni e conclusioni non possono che essere integralmente richiamate e condivise, ha rilevato che l'usura sopravvenuta si sarebbe verificata nel periodo dal 1.1.2010 fino al 30.6.2011 (in tal senso prospetto di cui alle pagg. da 4 a 8 della C.T.U. e pag. 9 della C.T.U) con l'intervenuto pagamento da parte degli attori di importi per interessi richiesti in eccedenza rispetto al tasso soglia di € 1.564,30.

Ritiene il Giudicante di dovere aderire all'orientamento decisamente maggioritario che ha sostenuto l'impossibilità di configurare la c.d. usura sopravvenuta.

A tale proposito va evidenziato come non ci si possa discostare dal dato normativo dall'esame del quale si ricava necessariamente che, ai fini della configurabilità dell'usura, momento decisivo e determinante risulta essere solo quello della pattuizione negoziale, senza che modifiche esterne sopravvenute possano incidere sulla situazione sebbene vadano ad incidere sul rapporto ancora in essere.

Sentenza, Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, 10 marzo 2016

In tal senso, sebbene la L. n. 108.1996 non indichi espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia dell'usura e se, quindi, esso debba limitarsi solo al momento genetico del rapporto o sia poi necessario effettuarlo per tutta la sua durata, successivamente proprio per chiarire come dovesse interpretata detta normativa con riferimento ai rapporti ancora in corso, il Legislatore è intervenuto con il D.L. n. 394.2000, convertito poi nella L. n. 24.2001, che all'art. 1, con interpretazione autentica, ha precisato, come già in precedenza indicato, che "(...) ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 seconda comma c.c., si intendono usurari gli Interessi che superano il limite massimo stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (..)": detta interpretazione autentica fornita dal Legislatore è stata poi sottoposta al vaglio di costituzionalità e la Consulta ne ha confermato la ragionevolezza (Corte Costituzionale n. 29.2002).

D'altra parte, sebbene, come detto, dopo le richiamate pronuncia della Suprema Corte che hanno "aperto" alla possibile configurabilità dell'usura sopravvenuta, siano emerse posizioni ed interpretazioni contrapposte, anche in seno all'Arbitro Bancario e Finanziario, osserva il Giudice che ove si ritenesse che l'istituto bancario in caso di variazione al ribasso del tasso soglia fosse tenuto a ridurre gli interessi in misura pari appunto al tasso soglia, esso potrebbe anche risultare inferiore (nell'ipotesi di finanziamento a tasso fisso) a quello inizialmente concordato.

Detta situazione comporterebbe una modifica genetica del rapporto contrattuale con trasformazione del tasso fisso in tasso variabile e pregiudizio dell'affidamento sulla stabilità delle condizioni negoziali lecitamente e regolarmente pattuite tra le parti, ponendosi così in discussione la stessa stabilità del sistema bancario non potendo più le banche fare affidamento sull'entità degli oneri da corrispondere dal mutuatario (o comunque rendendo molto difficoltoso procedere a tale valutazione), con inevitabile contrazione (in presenza di un atteggiamento negativo della parte mutuante verso la concessione di finanziamenti) della possibilità per i risparmiatori di accesso al credito.

Da ultimo neppure può poi sottacersi che il risparmiatore che venga a trovarsi in una siffatta condizione ha, in base a quanto previsto dall'art. 120 quater del T.U.B., la possibilità di fare valere la surrogazione nel contratto di finanziamento senza costi aggiuntivi ed ottenere di trasferirlo ad altro intermediario a condizioni maggiormente favorevole e conformi alle intervenute modificazione dei tassi soglia.

In conclusione, per tutti i motivi esposti, deve essere respinta la domanda proposta da conclusione dagli attori nei confronti della convenuta.

Quanto alle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sul punto va osservato che, anche nell'ipotesi di eventuale accoglimento della doglianza in punto usura sopravvenuta (problematica per la quale, come già indicato, esistono orientamenti giurisprudenziali difformi), essa avrebbe avuto incidenza su un valore pari a circa 1/50 della pretesa azionata dagli attori.

Parimenti, vanno accolte definitivamente a (omissis) le spese di C.T.U., come già liquidate in corso di causa.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo

RESPINGE

le domande proposte dagli attori nei confronti della Banca

CONDANNA

gli attori, in via tra loro solidale, al pagamento nei confronti di Banca delle spese di lite che liquida in € 4.835,00= per compensi, oltre spese generali 15% per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.:

CONDANNA

in via tra loro solidale, al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Savona il 3.3.2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*